

A.N.M.A.

Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi

Giunta Esecutiva

Sig.ra Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati

SegreteriaGabinettoPresidente@senato.it

Sig. Presidente del Consiglio del Ministri, Prof. Giuseppe Conte

presidente@pec.governo.it

Sig. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, On.le Giancarlo Giorgetti,

upg@mailbox.governo.it

Sig. Capo Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi – P.d.C.M., Pres. Ermanno De Francisco

protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Sig. relatore Atto Senato n. 981 (manovra economica), Sen. Gianmauro Dell'Olio

gianmauro.dellolio@senato.it

Sig. relatore Atto Senato n. 981 (manovra economica), Sen. Paolo Tosato

paolo.tosato@senato.it

Roma, li 20 dicembre 2018

Vista la nota del 14 dicembre 2018 con cui il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto l'abrogazione dell'art. 15, comma 1 bis, D.L. n. 113/2018, inserito dalla legge di conversione n. 132/2018, il quale ha stabilizzato l'obbligo di deposito di una copia 'di cortesia' degli scritti difensivi nel processo amministrativo.

Considerato che la scrivente associazione, con nota del 21 luglio 2017 allegata alla presente, ha invece, per le ragioni - anche e soprattutto di interesse generale - ivi indicate, che qui si intendono ribadire, fortemente auspicato l'introduzione di tale disposizione.


La Giunta dell'A.N.M.A., riunita in data 20 dicembre 2018:

-) esprime il proprio vivo apprezzamento per la modifica normativa sopra indicata;
-) si oppone alla sua abrogazione;
-) chiede che si valuti l'estensione dell'obbligo del deposito degli atti cartacei anche ai documenti di maggiore rilevanza (quali, a esempio, gli atti impugnati).

Si allega la nota dell'ANMA del 21 luglio 2017

Con Osservanza,

Il segretario generale


Luca Cestaro

*Allegato alla nota dell'ANMA del 20 dicembre 2018 sulla copia cartacea nel PAT
(nota inviata il 4 agosto 2017)*

Roma, li 21 luglio 2017

Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, On.le Paolo Gentiloni
Sig.ra Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, On.le Maria Elena Boschi,
Sig. Presidente del Consiglio di Stato, Avv. Alessandro Pajno
Sigg. ri componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
Sig. Segretario generale della Giustizia Amministrativa, Pres. Mario Torsello
Sig. Responsabile Ufficio Informatico della Giustizia Amministrativa, cons. Dante D'Alessio

L'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (A.N.M.A.), rileva che a partire dal primo gennaio 2018, verrà meno l'obbligo di depositare una copia cartacea degli atti processuali di parte nel processo amministrativo telematico, cd. P.A.T. (art. 7 co. 4 D.L. 168/2016 conv. con L. 196-2016).

Il venir meno di tale obbligo, è visto con grande preoccupazione dai magistrati amministrativi in quanto, non solo la redazione dei provvedimenti, ma anche lo studio del fascicolo avverrà interamente sullo schermo del personal computer (PC) e tanto determina l'insorgenza di numerose problematiche relative, ad esempio:

-) all'eccessivo numero di ore da trascorrere al PC con correlato aumento del rischio per la vista e per la salute del magistrato senza che sia stato predisposto il documento di valutazione del rischio di cui al d.lgs. 81/2008;
-) all'aumento del tempo necessario allo studio dei fascicoli, specialmente di quelli più complessi, dovuta alla difficoltà - avvalendosi del solo schermo del PC - di consultare "simultaneamente" più documenti (si tratta di una modalità di consultazione tipica dell'attività di studio compiuta dal magistrato: lo studio degli atti di parte richiede la simultanea consultazione dei documenti allegati);
-) all'impossibilità di ovviare nell'immediato ai non infrequenti blocchi del sistema o dei software legati alla cd. "scrivania del magistrato", il che è particolarmente grave per i provvedimenti urgenti;
-) ai profili di dubbia legittimità relativi al controllo a distanza del lavoro del magistrato.

Tanto premesso, fermo rimanendo il percorso di approfondimento sulle problematiche del P.A.T. già avviato dal consiglio direttivo, l'A.N.M.A. chiede alle autorità in indirizzo di impegnarsi nel senso di confermare "a regime" l'obbligo di deposito della copia cartacea di cui all'art. 7 co. 4 D.L. 168/2016 (cit.) o, quanto meno, di prorogarlo sensibilmente.

Con osservanza,

Il Segretario Generale

(Cons. Luca Cestaro)

Il Presidente

(Cons. Fabio Mattei)